



PERVENUTO NELLA SEGRETERIA
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TRAPANI

In data 21 SET. 2015

Tribunale di Trapani

Oggetto: decreto legge n. 83 del 2015, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e deleghe ai professionisti delegati.

Il Presidente del Tribunale e i giudici delle esecuzioni immobiliari, rilevato che il decreto legge n. 83 del 2015 è stato convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

rilevato che la nuova normativa ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina delle vendite immobiliari, tra le quali si segnalano, oltre alla sostanziale abrogazione della vendita con incanto, la possibilità per gli offerenti di offrire una somma pari al 75% del prezzo base d'asta (così il novellato art. 571 c.p.c.) e la possibilità per i creditori di proporre istanza di assegnazione del bene al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (così il novellato art. 589 c.p.c.);

rilevato che il comma 9 dell'articolo 23 del decreto legge n. 83 del 2015, come modificato dalla legge di conversione, ha stabilito che "le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. *Quando già è stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita*";

rilevato pertanto che, in applicazione della norma transitoria da ultima richiamata, le nuove vendite disposte anche dal professionista delegato, indipendentemente dal tempo in cui le procedure furono introdotte e dalla data di conferimento della delega, dovranno essere espletate secondo le nuove disposizioni di legge;

ritenuto che i professionisti delegati, salvo diverse istruzioni impartite dal giudice dell'esecuzione, dovranno seguire i seguenti criteri direttivi:

1. prevedere esclusivamente vendite senza incanto;
2. indicare, nell'avviso di vendita, in modo chiaro, sia il prezzo base d'asta (eventualmente ridotto, se sono già stati compiuti esperimenti di vendita in base alla delega ricevuta) sia l'offerta minima per la partecipazione all'asta, pari al 75% del prezzo base d'asta;

per questi motivi,

dispone che i professionisti delegati, ivi compresi i notai delegati, si attivino secondo quanto sopra precisato.

Si comunichi ai professionisti delegati.

Trapani, 21 settembre 2015.

Il Presidente del Tribunale

I Giudici delle esecuzioni immobiliari

TRIBUNALE DI TRAPANI

Depositato in Cancelleria

21 SET 2015

Oggi,

Il Funzionario Giudiziario